REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Angela Di Girolamo	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 37/2026 P.U.

Oggetto: apertura della liquidazione controllata

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, instaurata su ricorso depositato il 26 giugno 2026 da ANDREA BOCCIN (C.F. BCCNDR87H20H501G), nato a Roma il 20 giugno 1987 e residente in Villa Santa Maria (CH), Via Roma n. 26, il quale agisce personalmente ai sensi dell'art. 268 CCII, con l'assistenza del professionista nominato dall'OCC, avv. Eliodoro D'Orazio;

vista la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della crisi ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

visto il decreto del 29 giugno 2026, con il quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla consistenza delle passività ereditarie, alle ragioni dell'accettazione dell'eredità paterna, alla riduzione della capacità reddituale, alle spese sanitarie e abitative e, più in generale, alla diligenza tenuta dal debitore;

vista la relazione integrativa del 9 luglio 2026 e la documentazione a essa allegata;

ritenuto di non dover fissare udienza, trattandosi di domanda proposta dallo stesso debitore per l'accesso a una procedura liquidatoria non contenziosa, in assenza di specifiche esigenze di contraddittorio anteriori all'apertura;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è ammissibile. Il ricorrente è una persona fisica sovraindebitata, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura liquidatoria prevista per il caso di crisi o insolvenza. Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Lanciano, avuto riguardo al centro degli interessi principali del debitore, individuato nel luogo di residenza.

Dalla documentazione prodotta e dalle verifiche compiute dall'OCC emerge inoltre una situazione di insolvenza attuale e non meramente prospettica: il debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, a fronte di un'esposizione complessiva largamente eccedente la capacità reddituale e

Firmato Da: CHIARA D'ALFONSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: fb58a956d1a848758b96b5f560ac1f4
Firmato Da: ANGELA DI GIROLAMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c59ce603339d64718468165fe0427b6

patrimoniale disponibile. Non risultano domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi incompatibili con l'apertura della liquidazione controllata.

La relazione del Gestore ricostruisce una passività complessiva pari a euro 193.442,67, oltre ai costi della procedura. L'esposizione è composta in misura prevalente da finanziamenti e crediti chirografari maturati direttamente dal ricorrente, cui si aggiungono debiti tributari, locali e passività provenienti dalla ;

‹

Creditore / posizione	Natura	Importo (€)
AK Nordic Italy S.r.l.	Chirografario	37.439,00
Sunrise SPV Z60 S.r.l. (ex Ducato S.p.A.)	Chirografario	54.767,00
Indaco Immobiliare S.r.l.s.	Chirografario	7.213,21
BCC Abruzzi e Molise, posizione del genitore	Chirografario	9.673,12
Fiditalia	Chirografario	20.458,00
Agenzia delle Entrate, enti vari	Privilegiato/chirografario	5.647,00
Difesa Debitori S.p.A.	Chirografario	4.862,00
S.E.P.I. S.p.A.	Chirografario	445,00
Agenzia delle Entrate, posizione del genitore	Privilegiato/chirografario	16.050,00
Banco BPM S.p.A.	Chirografario	4.862,00
Agos Ducato S.p.A.	Chirografario	8.524,00
BIBanca S.p.A.	Chirografario	21.250,00
Comune di Villa Santa Maria	Privilegiato	625,08
MB Credit Solution, posizione del genitore	Chirografario	482,81
Soget S.p.A. per Comune di Villa Santa Maria	Privilegiato/chirografario	1.144,45
TOTALE		**193.442,67**

risultano, in particolare, indicate per euro 9.673,12 nei confronti di BCC Abruzzi e Molise, euro 16.050,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed euro 482,81 nei confronti di MB Credit Solution, per complessivi euro 26.205,93.

Tale componente non esaurisce tuttavia l'origine della crisi, poiché la parte più rilevante dell'indebitamento deriva dal ricorso reiterato al credito personale e da successivi finanziamenti o consolidamenti destinati a sostenere le spese familiari e a fronteggiare precedenti esposizioni.

Infatti la crisi si è formata progressivamente per il concorso di più fattori, familiari, lavorativi e successori.

Firmato Da: CHIARA D'ALFONSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: fb58a956d1a848758b96b5f560ac1f4
Firmato Da: ANGELA DI GIROLAMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c59ce603339d64718468165fe0427b6

– Nel 2020, in seguito all'assunzione mediante concorso pubblico presso ESTAR, il ricorrente ha dovuto trasferirsi in tempi ristretti da Roma a Pisa. Il rilascio anticipato dell'abitazione romana ha generato costi di trasloco, oneri abitativi e una controversia con la locatrice, con ulteriori spese legali e risarcitorie.

– Nello stesso periodo la compagna, già occupata con contratto a termine, ha perso il lavoro a seguito della chiusura dell'impresa durante la pandemia. Il nucleo familiare, composto anche da una figlia minore, è quindi rimasto sostenuto dal solo reddito del ricorrente.

– Per fronteggiare le spese correnti, i costi del trasferimento e l'assenza del secondo reddito, il debitore ha fatto ricorso a finanziamenti personali. Negli anni 2021 e 2022 sono stati assunti ulteriori prestiti integrativi o di consolidamento, anche per estinguere o ridurre debiti pregressi, con un effetto cumulativo sull'esposizione.

– Nel 2022 il passaggio dal reparto di Camera operatoria al reparto Modulistica ha comportato la perdita delle maggiorazioni connesse alla precedente mansione e una riduzione del reddito mensile da circa euro 1.500/1.600 a circa euro 1.250/1.350.

– Dal gennaio 2024 il ricorrente ha fruito del congedo straordinario per assistere la madre gravemente invalida, con percezione della retribuzione base e senza le maggiorazioni per turni, notturni, festivi e reperibilità. È seguito un periodo di aspettativa non retribuita dal 16 dicembre 2025 al 14 maggio 2026.

– Dal dicembre 2024 è stato attivato un pignoramento dello stipendio, che ha ulteriormente ridotto la disponibilità mensile.

– Dopo il , avvenuto il 15 maggio 2023, il ricorrente ha acquisito la qualità di erede puro e semplice per avere mantenuto il possesso dell'abitazione senza compiere l'inventario nel termine di legge. Ne è derivata l'assunzione anche delle passività ereditarie sopra indicate.

Il quadro complessivo evidenzia dunque una combinazione di riduzione del reddito, perdita del secondo reddito familiare, ricorso progressivo al credito per esigenze correnti e per il consolidamento di debiti anteriori, azione esecutiva sullo stipendio e sopravvenienza delle passività ereditarie. Tali elementi spiegano l'attuale incapacità strutturale di adempiere regolarmente, senza che l'apertura della procedura richieda, in questa fase, un giudizio definitivo sulla diligenza con cui ciascuna obbligazione è stata assunta o gestita.

A seguito del decreto del 29 giugno 2026, il Gestore ha nuovamente sentito il ricorrente e acquisito documentazione integrativa. I chiarimenti hanno riguardato specificamente la riduzione del reddito, l'acquisto della qualità di erede, le spese sanitarie e i costi connessi al godimento dell'abitazione.

Sulla capacità reddituale il ricorrente ha precisato di avere fruito dapprima del congedo straordinario previsto dalla legge n. 104/1992 e, successivamente, di un periodo di aspettativa non retribuita dal 16 dicembre 2025 al 14 maggio 2026, a
continuativa. Cessate tali esigenze, ha ripreso l'attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso ASL Roma 2 dal 16 maggio 2026. Le buste paga di maggio e giugno 2026, sulle quali non risultavano ancora riattivate le precedenti ritenute, evidenziano un netto di circa euro 1.600 mensili.

Quanto alla successione paterna, il debitore ha dichiarato di non es
Dopo il decesso, trovandosi coinvolto nel rilascio dell'abitazione occupata a Pisa e dovendo reperire rapidamente una sistemazione per la compagna disoccupata e la figlia minore, si è trasferito nell'immobile paterno, utilizzandone anche gli arredi. Ha riferito

Firmato Da: CHIARA D'ALFONSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: fb58a956d1a848758b96b5f560ac1f4
Firmato Da: ANGELA DI GIROLAMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c59ce603339d64718468165fe0427b6

di avere inizialmente conosciuto un'esposizione di circa euro 10.000, ritenuta assorbibile dal valore dell'immobile, da lui stimato in almeno euro 25.000 sulla base della vendita di un appartamento analogo nello stesso stabile. Solo in seguito sarebbero emerse ulteriori pretese per sanzioni, interessi e accessori.

Per le spese sanitarie il ricorrente ha chiarito che la somma indicata costituisce una stima annuale per l'intero nucleo di tre persone e c

Il Gestore ha ritenuto la voce non manifestamente sproporzionata, ferma la verifica a consuntivo degli esborsi effettivi e la conseguente possibilità di adeguare la quota necessaria al mantenimento.

I costi dell'abitazione sono riferiti all'intero nucleo familiare e il ricorrente ha manifestato disponibilità a una loro rideterminazione in misura più contenuta. La relazione originaria aveva stimato il fabbisogno annuo in euro 17.673,00; dopo un prudente ricalcolo delle voci non integralmente documentate, il Gestore lo ha ridotto a circa euro 15.400,00, individuando un'eccedenza mensile di euro 300,00 destinabile alla procedura.

Il Gestore, all'esito dell'integrazione, ha espresso una valutazione favorevole sulla condotta del debitore e ha escluso, sulla base degli elementi acquisiti, la presenza di dolo, colpa grave o manifesta imprudenza. Tale valutazione professionale costituisce un elemento istruttorio rilevante ai fini della completezza della domanda, ma non vincola il Tribunale né anticipa il giudizio spettante in sede di eventuale esdebitazione.

Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata è sufficiente accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, la completezza della documentazione e la possibilità di acquisire attivo da distribuire. Non è invece necessario definire sin d'ora, con efficacia anticipata, se il debitore abbia assunto o aggravato l'indebitamento con il grado di diligenza richiesto per la futura liberazione dai debiti residui.

Nel caso concreto, la condotta merita una valutazione unitaria e non può essere definitivamente apprezzata sulla sola base delle giustificazioni rese in questa fase. Dovranno essere verificati nel corso della procedura, tra l'altro, la successione cronologica dei finanziamenti e dei consolidamenti, la loro concreta destinazione, la conoscibilità delle passività ereditarie al momento dell'immissione nel possesso, la tempestività delle verifiche compiute sulla successione, l'effettiva necessità e proporzionalità delle scelte reddituali e assistenziali, la documentazione delle spese dichiarate, nonché la piena collaborazione con gli organi della procedura.

Il Gestore, nella relazione integrativa, assume una posizione espressamente favorevole sulla diligenza del debitore.

Nelle conclusioni afferma infatti che la riduzione della capacità reddituale è giustificata dalle gravi esigenze

, e non costituisce una scelta arbitraria o finalizzata a pregiudicare i creditori mentre l'acquisto della qualità di erede puro e semplice è avvenuto per effetto della situazione prevista dall'art. 485 c.c., mentre il debitore avrebbe ignorato l'effettiva consistenza del passivo ereditario e confidato ragionevolmente che il valore dell'immobile fosse sufficiente a coprire i debiti allora conosciuti.

Ad ogni modo va espressamente riservata al momento dell'eventuale domanda o concessione dell'esdebitazione ogni valutazione sulla diligenza del debitore, sulla sussistenza di dolo o colpa grave nella formazione o nell'aggravamento dell'esposizione e, più in generale, sul ricorrere di tutte le condizioni previste

Firmato Da: CHIARA D'ALFONSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: fb58a956d1a848758b96b5f560ac1f4
Firmato Da: ANGELA DI GIROLAMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c59ce603339d64718468165fe0427b6

dalla legge per la liberazione dai debiti residui. L'apertura della liquidazione non contiene, dunque, alcun giudizio favorevole anticipato sulla meritevolezza o sull'esdebitabilità del ricorrente.

Il Gestore attesta la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. L'attivo è costituito: a) dall'eccedenza del reddito da lavoro rispetto a quanto necessario al mantenimento del debitore e del nucleo familiare; b) dall'immobile sito in Villa Santa Maria, censito al foglio 10, particella 680, subalterno 8, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita euro 209,17, pervenuto per successione paterna e da regolarizzare; c) dal veicolo Alfa Romeo 159, targa DM186LM, immatricolato nel 2008, salva la valutazione del liquidatore sulla convenienza della vendita; d) dalle eventuali sopravvenienze attive acquisibili durante la procedura.

In via provvisoria può essere assunto quale importo mensile destinabile ai creditori quello di euro 300,00 indicato dal debitore e ritenuto sostenibile dal Gestore alla luce delle nuove buste paga. La misura dovrà tuttavia essere verificata e determinata dal Giudice delegato sulla base della documentazione completa e aggiornata relativa ai redditi del nucleo, alle trattenute, alle spese effettivamente necessarie e alle eventuali variazioni sopravvenute. Analoga verifica dovrà essere compiuta per le mensilità aggiuntive e per ogni altra entrata sopravvenuta.

L'immobile ereditato dovrà essere stimato e liquidato con modalità competitive, previa regolarizzazione della vicenda successoria e degli adempimenti pubblicitari. Quanto al veicolo, la sua eventuale strumentalità alle esigenze lavorative e familiari non ne determina l'automatica esclusione dall'attivo, ma potrà incidere sui tempi e sulle modalità della dismissione; il liquidatore potrà rinunciare alla liquidazione ove essa risulti manifestamente antieconomica.

L'apertura della liquidazione controllata determina il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive individuali sui beni compresi nella procedura e l'attrazione alla massa delle somme non ancora definitivamente acquisite dai creditori. Le domande di ammissione al passivo, restituzione o rivendicazione dovranno essere proposte nelle forme e nei termini stabiliti dalla presente sentenza.

Può essere nominato liquidatore l'avv. Eliodoro D'Orazio, già Gestore della crisi designato dall'OCC, in possesso dei requisiti di legge, ferma l'unitarietà della liquidazione del compenso secondo la disciplina applicabile.

Per tali ragioni, la domanda deve essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di apertura della liquidazione controllata, visti gli artt. 2, 27, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata di ANDREA BOCCIN (C.F. BCCNDR87H20H501G);

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

liquidatore l'avv. Eliodoro D'Orazio, con studio in Chieti, Via Nicolini n. 33, già Gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi della CCIAA Chieti-Pescara;

Firmato Da: CHIARA D'ALFONSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: fb58a956d1a848758b96b5f560ac1f4
Firmato Da: ANGELA DI GIROLAMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c59ce603339d64718468165fe0427b6

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'eventuale ulteriore documentazione contabile, fiscale e reddituale richiesta dal liquidatore, nonché l'elenco aggiornato dei creditori e dei titolari di diritti sui beni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di NOVANTA giorni dalla ricezione della comunicazione del liquidatore per trasmettere, a mezzo PEC, le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione, salva ogni determinazione del Giudice delegato sui beni e sulle somme non acquisibili ai sensi di legge;

DISPONE

che il liquidatore acquisisca provvisoriamente alla procedura la somma mensile di euro 300,00 a valere sul reddito da lavoro del debitore, con decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza, fermi la successiva verifica e il provvedimento definitivo del Giudice delegato sulla quota necessaria al mantenimento del debitore e del nucleo familiare;

che il liquidatore presenti senza ritardo al Giudice delegato un'istanza documentata per la determinazione definitiva delle somme necessarie al mantenimento, indicando: la composizione del nucleo familiare; tutti i redditi e le trattenute; le spese effettive, ordinarie e straordinarie, per quanto possibile documentate; le mensilità aggiuntive e le sopravvenienze acquisibili; il proprio motivato parere sulla quota di reddito destinabile ai creditori;

che il liquidatore provveda alla ricostruzione e regolarizzazione della successione di Vincenzo Boccin, alla stima e alla liquidazione competitiva dell'immobile sito in Villa Santa Maria, foglio 10, particella 680, subalterno 8, e valuti la convenienza della liquidazione del veicolo Alfa Romeo 159, targa DM186LM;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità previste dalla legge, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti soggetti a imposta di registro, al pubblico registro automobilistico e alle altre banche dati utili alla ricostruzione dell'attivo e del passivo, nonché ad acquisire la documentazione bancaria, finanziaria, fiscale e contabile relativa al debitore;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore, e ogni ulteriore pubblicità prevista dalla legge;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza, a cura del liquidatore, presso la Conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile compreso nella liquidazione e presso il PRA in relazione ai veicoli acquisiti alla procedura;

AVVERTE

Firmato Da: CHIARA D'ALFONSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: fb58a956d1a848758b96b5f560ac1f4
Firmato Da: ANGELA DI GIROLAMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c59ce603339d64718468165fe0427b6

– che, ai sensi dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

– che ogni credito, anche se munito di prelazione o prededucibile, e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato nelle forme del concorso, salvo diversa disposizione di legge;

– che le controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte nei casi e secondo la disciplina prevista dal CCII;

– che la presente sentenza non contiene alcuna valutazione definitiva sulla diligenza del debitore, sul grado di colpa nella formazione o nell'aggravamento dell'indebitamento e sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, questioni espressamente riservate al momento dell'eventuale concessione del beneficio;

DISPONE

che la Cancelleria notifichi la presente sentenza al debitore e la comunichi al liquidatore e che quest'ultimo provveda a comunicarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2026

Il Giudice relatore — Il Presidente

Dott.ssa Chiara D'Alfonso — dott.ssa Angela DI Girolamo

Firmato Da: CHIARA D'ALFONSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: fb58a956d1a848758b96b5f560ac1f4
Firmato Da: ANGELA DI GIROLAMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c59ce603339d64718468165fe0427b6